DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/98 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica

[notificata con il numero C(2019) 8587]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La regione biogeografica pannonica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende parti dei territori unionali di Repubblica ceca, Romania e Slovacchia e il territorio unionale dell'Ungheria, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).

(2) Con la decisione 2008/26/CE della Commissione ([2]) è stato adottato l'elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/16 della Commissione ([3]).

(3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.

(4) Tra il 1º giugno 2018 e il 13 marzo 2019 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica pannonica.

(5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.

(6) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello dell'Unione sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.

(7) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare le prescrizioni della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell'allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.

([1]) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
([2]) Decisione 2008/26/CE della Commissione, del 13 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (GU L 12 del 15.1.2008, pag. 678).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/16 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (GU L 7 del 9.1.2019, pag. 5).